

la quale, nel caso in esame è dimostrata in modo non dubbio dagli atti che in precedenza (certificato medico, immo del rivale, stato di famiglia). Nientemeno d'altra parte il nullo documento che ne viene nei figli dalla vendita di una casetta di L. 500. Per l'anzidetto decidono.

Piaccia al Tribunale

Autorizzare i rivenditori a vendere a trattative private la casetta di cui sopra e cenno per sufficere ai bisogni di famiglia.

Sessica 12 febbraio 1904. Adv. G. Liotta.

4. Si comunicò al S. M. per le sue requisitorie e si delega il Giudice Sig. Suspedingia per farne rapporto in Camera di Consiglio.

Sessica addì 26 febbraio 1904. Il presidente Capitano S. M. sotto gli atti e la sopra esposta domanda osserva che se la casa, oggetto della superiore istanza, è l'unica abitazione che possiedono i rivenditori, e a presumersi che serva per la loro abitazione la quale non è necessaria degli elementi e delle medicine.

Opina quindi non potersi accogliere l'istanza senza esporre la numerosa famiglia del morrente a gravi maggiori.

Sessica 2 Marzo 1904. - Succiso.

Il Tribunale Civile e penale di Sessica composto dai Sigg. avvocati:

Suspedingia Salvatore Giudice P. O. Presidente
Felici Giuseppe Giudice

Primo Matteo aggiunto giudiziario.

Si è riunita in camera di Consiglio.

Letta la istanza che precede ed i documenti prodotti in appoggio d'essa.

Letta la requisitoria del S. M.

Intesa la relazione del Giudice Delegato.

Nientemeno che dai documenti prodotti e dalle ulteriori informazioni assunte, emerge giustificata la evidente necessità per autorizzare

il rivenditore a vendere a trattative private

la casetta di cui è cenno in domanda per sufficere ai bisogni di famiglia.

Per quest' motivo:

Autorizza gli istanti coniugi Reizo e Cary via a vendere a trattative private la casetta di cui sopra e farola.

Sessica li 30 Marzo 1904.

Il Presidente S. Suspedingia. A Licca

E' copra confarino che si rilascia al Sig.

Adv. Giuseppe Liotta. Sessica 30 marzo 1904.

Il Camelliere Cucchiara



N. Suspedingia

blw